



COMUNE DI TETI

PROVINCIA DI NUORO

C.so Italia n. 63 - 08030

Tel. 0784-68023 - Fax 0784-68229

[PEC: comuneteti@pec.it](mailto:comuneteti@pec.it) – E-mail: info@comune.teti.nu.it

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale Numero: 10 del 11/05/2026

OGGETTO: *ORDINANZA DI SFALCIO DI ERBACCE, STERPAGLIE, ROVI E PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI SITI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI TETI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLA TUTELA DELL'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA*

IL SINDACO

PREMESSO che durante la stagione estiva l'abbandono e l'incuria di terreni privati ricoperti da vegetazione spontanea, sterpaglie, rovi e materiale secco costituiscono grave pericolo per l'innesco e la propagazione di incendi, con conseguente pregiudizio per la pubblica incolumità, il patrimonio ambientale, agricolo e boschivo;

CONSIDERATO altresì che la mancata manutenzione delle aree private determina situazioni di degrado urbano e ambientale, favorendo la proliferazione di insetti, roditori e animali infestanti, con conseguente rischio per l'igiene e la salute pubblica;

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 50 e 54;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle ordinanze comunali;

VISTE le Prescrizioni Regionali Antincendio approvate dalla Regione Sardegna nell'ambito del Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati alla prevenzione del rischio incendi e alla tutela dell'igiene pubblica

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, conduttori, detentori o utilizzatori a qualsiasi titolo di terreni, aree agricole, aree edificabili, lotti, giardini, cortili e spazi privati ricadenti nel territorio del Comune di Teti, sia all'interno che all'esterno del centro abitato:

1. Obbligo di pulizia e manutenzione

Di provvedere, entro il **1° giugno 2026** e successivamente ogniqualvolta necessario fino al 31 ottobre 2026, a:

- eliminare erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, residui vegetali secchi e ogni altro materiale infiammabile;
- effettuare lo sfalcio della vegetazione spontanea;
- rimuovere i residui derivanti dalle operazioni di pulizia;
- mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio;
- evitare accumuli di rifiuti o materiali combustibili;
- provvedere alla potatura di rami e siepi sporgenti su strade pubbliche o aree di pubblico transito;
- mantenere puliti fossi, cunette e canali di scolo.

2. Fasce di rispetto

I proprietari dei terreni confinanti con:



COMUNE DI TETI

(Provincia di Nuoro)

- strade comunali, vicinali o provinciali;
- aree boscate;
- edifici e abitazioni;
- linee ferroviarie, impianti o infrastrutture pubbliche,

dovranno realizzare e mantenere una fascia parafuoco libera da vegetazione secca e materiale infiammabile di larghezza non inferiore a 3 metri lungo tutto il perimetro confinante.

3. Divieto di abbandono residui vegetali

È fatto divieto di lasciare sul posto gli sfalci, i residui vegetali o qualsiasi materiale suscettibile di costituire pericolo di incendio o pregiudizio igienico-sanitario.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza:

- sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 500,00;
- resta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di incendi boschivi, qualora ne ricorrano i presupposti;
- il Comune procederà, previa diffida ove necessaria, all'esecuzione d'ufficio degli interventi di pulizia e messa in sicurezza, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti;
- qualora il mancato adempimento determini situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità, si procederà ai sensi delle vigenti norme di legge anche mediante segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
- che sia data massima diffusione mediante il sito istituzionale del Comune e gli altri canali di comunicazione disponibili;
- che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alle altre Forze dell'Ordine competenti.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale di Teti, lì 11.05.2026/11/05/2026

IL SINDACO